ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 8

Comitato regionale per l'Albo

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge. Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 3.000 milioni e esprime parere su quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al comitato centrale. Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale. Il Comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed e' costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa , nonche' delle partecipazioni statali;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da nove rappresentanti complessivamente della categoria dei costruttori, dei quali due in rappresentanza delle imprese artigiane e sette delle associazioni delle categorie dei costruttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano sottoscritto contratti nazionali di lavoro;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza. La segreteria del Comitato e' costituita dal provveditore con personale del Provveditorato. Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6. In deroga a quanto previsto dai commi primo, quarto e quinto del presente articolo, il comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna ha sede presso l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari ed e' presieduto dal dirigente superiore tecnico di zona per le opere marittime della Sardegna, il quale provvede, altresi', alla costituzione della segreteria con personale appartenente all'ufficio delle opere marittime di Cagliari. In luogo dei membri di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo, fanno parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna tre funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari, di cui uno con funzioni di vice presidente. Ai sensi della lettera f) del quarto comma che precede, fa parte del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna un rappresentante della provincia in cui ha sede il predetto ufficio del genio civile per le opere marittime. Resta ferma, anche con riguardo al comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Sardegna, ogni altra disposizione della presente legge non incompatibile con il disposto di cui ai precedenti commi settimo, ottavo e nono.

Versione in vigore dal 23 novembre 1986, non più in vigore dal 1 gennaio 1997 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-8-comitato-regionale-per-l-albo/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it